



COMUNE DI OCCHIOBELLO

Città libera dai pesticidi

ORDINANZA N. 50 del 26/02/2020

Oggetto: RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 44 DEL 24/02/2020 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019.

IL SINDACO

Richiamata la precedente Ordinanza contingibile e urgente n. 44 del 24/02/2020;

Vista la nota della Regione del Veneto prot. n. 87953 del 24/02/2020, avente ad oggetto "Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza urgente e contingibile n. 1 del 23/02/2020 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione del Veneto inerente alle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. in data 25/02/2020 con il quale sono state adottate ulteriori misure di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo;

Ritenuto di recepire le suddette disposizioni per prevenire, contenere e mitigare la diffusione dell'infezione COVID-19,

Ritenuto quindi, a fronte dell'attuale situazione, di rettificare la precedente ordinanza n. 44 del 24/02/2020, disponendo, dalla pubblicazione del presente provvedimento fino a nuove e/o diverse disposizioni:

a) **la chiusura** di biblioteca comunale, teatri, università popolare, locali notturni e di intrattenimento di qualsiasi tipologia.

b) **la sospensione di:**

- tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, rientrando il comune di Occhiobello nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020. Tali attività comunque non dovranno prevedere concentrazioni di persone.

- tutte le manifestazioni culturali e di intrattenimento da svolgersi in luogo pubblico e/o privato che comportino l'aggregazione di più persone;
- tutte le Celebrazioni pubbliche di Sante Messe (feriali e festive), incluse quelle del Mercoledì delle Ceneri, sacramenti, sacramentali, liturgie e via crucis, a eccezione dei funerali a cui si richiede la partecipazione ristretta ai soli familiari e tutti gli incontri di catechesi e ogni altra attività nei centri parrocchiali;

Dato atto che i soggetti gestori delle strutture pubbliche e private interessate dovranno ottemperare alle prescrizioni impartite con i sotto elencati provvedimenti:

- comunicazione della Regione del Veneto prot. n. 85409 del 22/02/2020;
- Ordinanza urgente e contingibile n. 1 del 23/02/2020 Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione del Veneto;
- nota della Regione del Veneto prot. n. 87953 del 24/02/2020;
- D.P.C.M. in data 25/02/2020;

Visto l'articolo 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Dato atto che, nel caso in esame, trova applicazione la norma sopracitata, in quanto ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità;

Visti:

- l'articolo 32 della Costituzione;
- l'articolo 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978;

RETTIFICA

per le motivazioni di cui alla premessa che qui si intendono richiamate per intero,

La precedente Ordinanza contingibile e urgente n. 44 del 24 febbraio 2020 e, pertanto

ORDINA

dalla pubblicazione del presente provvedimento fino a nuove e/o diverse disposizioni,

a) **la chiusura** di biblioteca, teatri, università popolare, locali notturni e di intrattenimento di qualsiasi tipologia;

b) **la sospensione di:**

- tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, rientrando il comune di Occhiobello nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020. Tali attività comunque non dovranno prevedere concentrazioni di persone.

- tutte le manifestazioni culturali e di intrattenimento da svolgersi in luogo pubblico e/o privato che comportino l'aggregazione di più persone;
- tutte le Celebrazioni pubbliche di Sante Messe (feriali e festive), incluse quelle del Mercoledì delle Ceneri, sacramenti, sacramentali, liturgie e via crucis, a eccezione dei funerali a cui si richiede la partecipazione ristretta ai soli familiari e tutti gli incontri di catechesi e ogni altra attività nei centri parrocchiali;

c) Ai soggetti gestori delle strutture pubbliche e private interessate di ottemperare alle prescrizioni impartite con i sotto elencati provvedimenti:

- comunicazione della Regione del Veneto prot. n. 85409 del 22/02/2020;
- Ordinanza urgente e contingibile n. 1 del 23/02/2020 Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione del Veneto;
- nota della Regione del Veneto prot. n. 87953 del 24/02/2020;
- D.P.C.M. in data 25/02/2020;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia a:

- Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Rovigo
- ULSS5 Polesana
- Comando Stazione Carabinieri di Occhiobello
- Comando Polizia Locale
- Parrocchia di Occhiobello e Santa Maria Maddalena

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del C.P.

Occhiobello, lì 26/02/2020

Sottoscritta dal Sindaco
(COIZZI SONDRA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.